

ALLEGATO G

TESTO COORDINATO

L.R. 11-5-2011 n. 19

Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. Nel perseguimento degli obiettivi di promozione e tutela della salute, di cui all'articolo 117 della Costituzione, la Regione Toscana, nell'ambito delle proprie competenze, con la presente legge detta disposizioni finalizzate a realizzare nel territorio e fra i cittadini migliori condizioni di sicurezza stradale.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1, sono principalmente perseguiti attraverso:
 - a) la previsione negli atti di programmazione, di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), di iniziative, azioni e misure volte a migliorare la sicurezza stradale in Toscana, nonché il sostegno prioritario agli interventi sulla viabilità regionale che migliorino la sicurezza degli utenti;
 - b) la previsione di una relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale dedicata alla sicurezza stradale, quale principale strumento conoscitivo a livello regionale dello stato delle politiche regionali in materia, nonché del livello di sicurezza stradale raggiunto in Toscana;
 - c) la costituzione di uno specifico organismo a carattere consultivo permanente della Regione in materia di sicurezza stradale denominato Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale.

Art. 2

Politiche regionali per la sicurezza stradale.

1. Al fine di migliorare la sicurezza stradale, la Regione Toscana attiva in modo coordinato e continuativo specifiche politiche, attraverso gli strumenti della programmazione ordinaria regionale, assumendo quale criterio di assegnazione e/o erogazione prioritaria di finanziamenti per interventi sulla rete stradale regionale, l'innalzamento del livello di sicurezza dei tratti interessati.
2. Le politiche di cui al comma 1, intervengono prioritariamente nei seguenti ambiti:
 - a) infrastrutturale;
 - b) della mobilità pubblica;
 - c) sanitario;
 - d) educativo e formativo;
 - e) informativo-comunicativo;
 - f) assistenziale.
3. Con il programma regionale di sviluppo, di cui all'articolo 6 della L.R. n. 49/1999, è definita ogni cinque anni la strategia coordinata e continuativa di intervento nel settore, afferente agli ambiti di cui al comma 2.
4. La strategia di cui al comma 3, trova successiva declinazione nei seguenti atti programmatici:
 - a) **nel piano regionale integrato per le infrastrutture e la mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale2011, n.....(.....),** in ordine agli interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza della rete stradale e ferroviaria, dei vettori di trasporto pubblico, nonché per l'implementazione degli strumenti per il loro monitoraggio;
 - b) nel piano sanitario e sociale integrato, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in ordine agli interventi del sistema sanitario regionale

in materia di prevenzione dei comportamenti e dei fattori a carattere sanitario produttori di riduzione della sicurezza stradale, nonché di organizzazione degli interventi di cura e di riabilitazione psico-fisica delle vittime di incidenti stradali e di altri soggetti coinvolti;

c) nel piano di indirizzo generale integrato, di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in ordine:

1) alla promozione della sicurezza stradale nell'ambito degli interventi di educazione non formale, di cui all'articolo 5 della L.R. n. 32/2002;

2) all'individuazione della sicurezza stradale fra i contenuti degli indirizzi da emanare alle istituzioni scolastiche per la definizione della quota oraria dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

3) al coordinamento degli interventi educativi, proposti dagli enti autorizzati, da tenersi negli istituti scolastici della Toscana in materia di educazione e sicurezza stradale;

d) nei piani e programmi di informazione e comunicazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), in ordine all'informazione e comunicazione ai cittadini delle iniziative e degli interventi regionali attivati o previsti per quanto concerne la sicurezza stradale, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione atte a diffondere comportamenti virtuosi negli utenti delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto e di mobilità in Toscana;

e) nel piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), in ordine all'incontro fra i prestatori dei servizi professionali e gli utenti delle attività professionali, perseguito dalle politiche regionali in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), ai fini di una migliore tutela, anche legale, delle vittime da incidenti stradali.

5. La relazione annuale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), dà atto dello stato di attuazione delle politiche e degli interventi definiti con gli atti di cui al comma 4.

Art. 3

Attività di monitoraggio del CORECOM sulla sicurezza stradale.

1. Nell'ambito dell'attività propria di monitoraggio e analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla L.R. n. 22/2002 svolge, con modalità definite all'interno del proprio programma annuale, monitoraggio e analisi finalizzati a verificare, particolarmente nei prodotti dedicati all'utenza giovanile, la sussistenza o meno di contenuti non conformi o contrastanti con la diffusione di una reale cultura della sicurezza stradale.

Art. 4

Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Definizione, ruolo e funzioni.

1. Al fine di rafforzare le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché il livello di conoscenza dei fattori di rischi, dell'evoluzione del contesto regionale, nazionale ed internazionale in materia, degli effetti delle politiche medesime in termini di implementazione della sicurezza stradale in Toscana, è costituito l'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, di seguito

Osservatorio, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale che ne assicurano necessario supporto tecnico.

2. Compito dell'Osservatorio è di coadiuvare il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in raccordo con il CORECOM, nella definizione delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale, attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione di cui all'articolo 2, l'acquisizione e l'analisi di dati e informazioni, nonché l'elaborazione di studi, utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale a beneficio della realtà toscana.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'Osservatorio si rapporta costantemente e acquisisce dati, informazioni, analisi e studi dai seguenti soggetti:

a) sistema integrato regionale per la sicurezza stradale, attivato ai sensi del piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali);

b) sistema sanitario regionale, attraverso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliero-universitarie della Toscana;

c) Agenzia regionale di sanità, di cui alla L.R. n. 40/2005;

d) Osservatorio regionale per la mobilità e i trasporti, di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

e) Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);

f) organismi di studio e di ricerca, di cui all'articolo 47 dello Statuto della Regione Toscana;

g) università degli studi della Toscana;

h) direzione regionale toscana dell'Automobile Club d'Italia (ACI);

i) Centro di monitoraggio regionale della sicurezza stradale della Regione Toscana;

j) Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) – Ufficio scolastico regionale per la Toscana.

4. L'Osservatorio realizza inoltre attività convegnistiche, seminari e di incontro con la collettività, finalizzate a diffondere la conoscenza del proprio lavoro, nonché la cultura della sicurezza stradale.

5. L'Osservatorio adotta il programma di attività annuale entro il 1° marzo dell'anno di riferimento. Il programma è trasmesso nei cinque giorni successivi alla sua adozione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, i quali possono formulare osservazioni e proposte di integrazione entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali, l'Osservatorio approva definitivamente il programma. L'Osservatorio è tenuto a motivare, nell'atto di approvazione, l'eventuale mancato recepimento delle osservazioni e delle proposte ricevute.

6. Il funzionamento interno dell'Osservatorio è regolato da regolamento interno, approvato dall'Osservatorio stesso, entro novanta giorni dalla sua costituzione.

Art. 5

Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Durata, composizione e costituzione.

1. L'Osservatorio ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

a) l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità;

b) l'assessore regionale alla salute;

c) l'assessore regionale alle politiche educative e formative;

d) tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

e) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante delle province della Toscana indicati dal Consiglio delle autonomie locali;

f) un rappresentante dei comuni montani indicato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM);

g) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato

con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato), operanti nel settore della sicurezza stradale, uno per ogni area vasta della Toscana, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS), di cui alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);

h) tre esperti in materie attinenti la sicurezza stradale designati dal Consiglio regionale;

i) tre docenti, uno in rappresentanza di ciascun ateneo, indicati dalle università degli studi della Toscana, esperti in materie attinenti alle attività dell'Osservatorio;

j) quattro rappresentanti del Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali (CRCR-Regione Toscana), esperti in materie attinenti aspetti psicologici e sociali collegati a sicurezza stradale, fattori di rischio e infortunistica, indicati dall'Assessore regionale al diritto alla salute;

k) due rappresentanti del MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Toscana;

l) un rappresentante della direzione regionale toscana dell'ACI.

2. La Regione sottoscrive specifiche convenzioni con le università degli studi toscane, la direzione regionale dell'ACI e il MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Toscana, al fine di regolare modalità, tempi e contenuti dei reciproci rapporti per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, e per la partecipazione all'Osservatorio dei medesimi soggetti ai sensi del comma 1.

3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale.

4. L'Osservatorio è presieduto da uno degli assessori di cui al comma 1, lettere a), b), c), designato dal Presidente della Giunta regionale e si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Ai suoi membri, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), è riconosciuto il rimborso delle sole spese di viaggio con le modalità previste per i dirigenti regionali.

Art. 6

Strutture di supporto.

1. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale che ne individua le strutture di supporto.

2. La costituzione di strutture di supporto all'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 7

Modifiche all'articolo 18 della L.R. n. 40/2005.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 40/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il piano sanitario e sociale integrato regionale definisce inoltre per l'ambito sanitario e sociale l'attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale."

Art. 8

Modifiche all'articolo 31 della L.R. n. 32/2002.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della L.R. n. 32/2002 è inserito il seguente: "4-bis. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce inoltre per l'ambito educativo e dell'istruzione l'attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale."

Art. 9

Modifiche agli articoli 4 e 5 della L.R. n. 22/2002.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 22/2002 è aggiunto il seguente: “2-bis. I programmi di cui al presente articolo individuano adeguate forme di informazione e comunicazione ai cittadini circa l'attività svolta dalla Regione in favore della sicurezza stradale.”.
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2002 è aggiunta la seguente: “e-bis) gli interventi dedicati a realizzare campagne informative e di comunicazione atte a diffondere comportamenti virtuosi negli utenti delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto e mobilità in Toscana in materia di sicurezza stradale.”.

Art. 10

Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 9/2008.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 9/2008 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Il piano definisce inoltre per l'ambito della difesa e tutela dei consumatori l'attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale.”.

Art. 11

Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2012 in euro 100.000,00 si farà fronte con le risorse disponibili nell'unità previsionale di base (UPB) 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, dell'annualità 2012 del bilancio pluriennale 2011 – 2013.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.

Art. 12

Disposizioni finali.

1. La costituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale avviene entro il 31 dicembre 2011.
2. Nel caso in cui l'Osservatorio non sia operativo al momento dell'approvazione del programma regionale di sviluppo 2011 – 2015, con le modalità di cui alla L.R. n. 49/1999, quest'ultimo è aggiornato con il primo documento di programmazione economica e finanziaria successivo, nelle parti relative alla strategia in favore della sicurezza stradale in Toscana, con i contributi elaborati dall'Osservatorio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.